



# FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale  
Circolare n. **09/2025**

Roma, 22 gennaio 2025  
Prot. n. 00155

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**

Loro indirizzi

---

**OGGETTO:** Nuove disposizioni in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e di rimborso analitico per professionisti e collaboratori, a seguito della Legge di Bilancio 2025 e del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

Con riferimento all'oggetto, in allegato si inoltra il testo redatto dal consulente federale Rag. Simone Marchi.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(Ivan Braido)

Roma 22/01/2025

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

**Loro sedi**

**Circolare: Nuove disposizioni in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e di rimborso analitico per professionisti e collaboratori, a seguito della Legge di Bilancio 2025 e del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.**

## **1. PREMESSA**

Con l'approvazione definitiva della **Legge di Bilancio 2025** (art. 1, commi 81-83) e l'emanazione del **D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192**, sono state introdotte importanti novità riguardo:

- La **tracciabilità delle spese di trasferta**,
- La deducibilità delle stesse per le aziende (inclusi gli Organismi Sportivi) e il regime fiscale dei rimborsi,
- Le nuove regole sui **rimborsi spese analitici** in capo ai **professionisti** e ai **collaboratori/dipendenti**.

Le disposizioni, operative dal **1° gennaio 2025**, mirano ad aumentare la trasparenza e l'efficienza nella gestione delle spese aziendali, contrastando l'evasione fiscale legata alle trasferte e ai relativi rimborsi.

Di seguito si illustrano le principali innovazioni, distinguendo le **regole per i professionisti** e quelle per i **collaboratori / lavoratori dipendenti o assimilati**, con esempi pratici di fatturazione e rimborso.

---

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI**

Le nuove regole riguardano:

1. **Imprese e Organismi Sportivi**, in quanto datori di lavoro, chiamati a rimborsare spese di trasferta ai propri atleti, tesserati o collaboratori.
2. **Professionisti** (sia in regime ordinario sia in regime forfetario) che addebitano in parcella al committente le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

3. **Lavoratori subordinati e collaboratori** (co.co.co. e assimilati), per i quali la disciplina del rimborso spese è stata integrata dalle nuove prescrizioni sulla tracciabilità ai fini fiscali e previdenziali.
- 

### 3. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

#### 3.1 Tracciabilità obbligatoria delle spese

- Dal **1° gennaio 2025**, le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio, carburante, taxi/NCC e rappresentanza devono essere saldate con strumenti di pagamento **tracciabili** (carte di credito/debito/prepagate, bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili).
- Il **contante** non è ammesso se si vuole mantenere l'esenzione dal reddito del collaboratore o del professionista e la deducibilità del costo per l'azienda/committente.

#### 3.2 Conseguenze fiscali per chi non rispetta la tracciabilità

- **Per l'azienda/committente:** la spesa **non è deducibile** ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP se manca la prova della tracciabilità.
- **Per il collaboratore / dipendente:** se la spesa è sostenuta in contanti, la somma rimborsata **concorre a formare reddito di lavoro** e, di conseguenza, è soggetta a tassazione e contribuzione.
- **Per il professionista:** se il rimborso spese non è tracciabile, l'importo rientra comunque tra i compensi imponibili, con tutte le conseguenze in termini di tassazione, rivalsa di cassa previdenziale e ritenuta (ove applicabile).

#### 3.3 Nuovo regime per i professionisti: rimborso spese analitico

- Il **D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192** ha riscritto l'art. 54 del TUIR. Da **gennaio 2025**, i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente** al committente **non concorrono più a formare il reddito**.
- Parallelamente, tali somme non scontano la rivalsa della cassa previdenziale né la ritenuta d'acconto; tuttavia, **non si qualificano come somme escluse ex art. 15 del D.P.R. 633/1972** in ambito IVA se la fattura della spesa è intestata al professionista.
- Resta possibile, in alternativa, **un rimborso forfetario**, il cui importo è considerato "compenso" imponibile a tutti gli effetti, soggetto quindi a rivalsa cassa ed eventuale ritenuta.

### 3.4 Nuovo regime per i collaboratori e i lavoratori dipendenti

- Le somme rimborsate **non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente o assimilato** solo se:
    1. **Documentate** con fatture, ricevute o altri giustificativi,
    2. **Pagate con metodi tracciabili** (carte, bonifici, assegni), ad eccezione dei biglietti di trasporto pubblico di linea, che restano esclusi dall'obbligo.
  - In assenza di prova di tracciabilità, l'importo rimborsato diventa imponibile e assoggettato alle **ritenute fiscali e previdenziali**.
- 

## 4. DISTINZIONE TRA PROFESSIONISTI E COLLABORATORI/DIPENDENTI

Di seguito, si riportano i principali effetti delle nuove norme, distinti per **professionisti** e **collaboratori/dipendenti**.

### 4.1 Professionisti

1. **Rimborso analitico delle spese**
  - Non concorre a formare il reddito imponibile.
  - Non è soggetto a rivalsa per la cassa previdenziale (ad es. 4% gestione separata) e a ritenuta d'acconto.
  - L'IVA rimane imponibile in fattura se il documento di acquisto è intestato al professionista, salvo eccezioni espressamente previste dalla normativa IVA.
2. **Rimborso forfetario**
  - Rimane trattato a tutti gli effetti come "compenso imponibile".
  - Soggetto a rivalsa cassa e a ritenuta, se prevista.
  - Deduzione delle relative spese (ad esempio vitto e alloggio) soggetta ai limiti ordinari (75% e 2% del totale dei compensi, oppure limiti di rappresentanza, a seconda dei casi).
3. **Regime forfetario**
  - Il rimborso analitico, dal 2025, è **escluso** dal computo dei compensi. Non impatta né la soglia di 85.000 euro per il mantenimento del regime, né quella di 100.000 euro per l'uscita dal regime in corso d'anno.
  - Un rimborso forfetario, invece, **rientra** tra i compensi ai fini della determinazione del reddito e del calcolo delle soglie.

## 4.2 Collaboratori e lavoratori dipendenti

### 1. Spese documentate con metodo tracciabile

- Non formano reddito di lavoro (no IRPEF e no contributi su tali importi).
- L'azienda, in presenza di adeguata documentazione, può dedurre il costo.

### 2. Spese sostenute in contanti (o non adeguatamente documentate)

- Il relativo rimborso è imponibile (reddito da lavoro dipendente o assimilato) e assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali.
- Il datore di lavoro non può dedurre tali costi.

### 3. Eccezione: spese per trasporti pubblici di linea

- Rimangono deducibili e non concorrono al reddito anche se pagate in contanti (biglietti autobus, metropolitana, treni, aerei di linea), a condizione che vi sia un titolo di viaggio coerente con la normativa.

---

## 5. ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE

### 5.1 Esempi comuni a professionisti e collaboratori

#### • Spese di taxi

- **Caso conforme (tracciabile):** pagamento con carta di credito, presentazione ricevuta + scontrino elettronico del POS. Rimborso esente per il beneficiario e deducibile per l'azienda/committente.
- **Caso non conforme (contanti):** rimborso imponibile e non deducibile.

#### ➤ Spese di vitto e alloggio

- **Caso conforme (tracciabile):** pagamento con carta o bonifico, allegati fattura e prova di pagamento. Il rimborso è esente per il collaboratore/professionista e deducibile per l'azienda.
- **Caso non conforme (contanti):** rimborso imponibile e non deducibile.

#### ➤ Spese di carburante

- **Caso conforme (tracciabile):** scontrino elettronico del POS/ricevuta fiscale. No tassazione per il beneficiario, deducibilità integrale o parziale per l'azienda, secondo la normativa di settore.
- **Caso non conforme (contanti):** rimborso imponibile e non deducibile.

- Spese di rappresentanza

- **Caso conforme (tracciabile):** pagamento con carta, fattura intestata all'azienda/organismo sportivo o al professionista (a seconda dei casi), allegata alla richiesta di rimborso. Deduzione e non imposizione.
- **Caso non conforme (contanti):** rimborso imputato a reddito e costo non deducibile.

## 5.2 Esempio specifico – Professionista in regime ordinario (rimborso analitico)

Un professionista riceve dall'albergo una fattura da 1.000 euro + IVA per pernottamento e pasti, intestata a lui. Pagando con carta di credito:

### 1. Precedentemente (fino al 2024)

- I 1.000 euro venivano considerati “compensi” e poi dedotti integralmente (voce RE2 e RE15 nel modello Redditi).
- Si applicavano rivalsa cassa professionale e ritenuta d'acconto.

### 2. Dal 2025

- I 1.000 euro **non** concorrono più a formare il reddito del professionista;
- **Niente** rivalsa cassa professionale e **niente** ritenuta d'acconto sulla parte di rimborso;
- Il professionista fattura al committente 1.000 euro + IVA (22%) per la sola parte spese, **senza** aggiungere il 4% di rivalsa cassa, e **senza** ritenuta.

## 5.3 Esempio specifico – Professionista in regime forfetario (rimborso analitico)

Un professionista in regime forfetario sostiene spese di vitto e alloggio per 1.000 euro più IVA (1.100 totali, poiché l'IVA non è detraibile). Se il rimborso è analitico e tracciabile:

### 1. Fino al 2024

- L'intero importo (1.100 euro) veniva considerato “compenso”, facendo salire il reddito imponibile e incidendo sul calcolo delle soglie (85.000 e 100.000 euro).

### 2. Dal 2025

- I 1.100 euro **non** incrementano il reddito imponibile, non incidono sulle soglie, né subiscono rivalsa cassa.
- Il professionista emette fattura di solo rimborso analitico (1.100 euro) senza rivalsa cassa.

#### 5.4 Esempio specifico – Collaboratore / dipendente in trasferta

- **Caso conforme:** un dipendente paga in hotel con la propria carta di debito; allega ricevuta e prova di pagamento. L'importo rimborsato **non** è tassato in busta paga e **l'azienda** deduce il costo.
  - **Caso non conforme:** lo stesso dipendente paga in contanti; il rimborso in busta paga viene tassato come reddito di lavoro dipendente, con contributi e ritenute, e il datore di lavoro **non** deduce la spesa.
- 

### 6. INDICAZIONI OPERATIVE

#### 1. Sensibilizzare collaboratori e professionisti

- Comunicare tempestivamente l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
- Organizzare sessioni informative, ove necessario, per illustrare le nuove regole.

#### 2. Aggiornare le procedure interne (Travel policy)

- Accettare esclusivamente giustificativi di spesa tracciabili.
- Predisporre modelli di nota spese che richiedano l'inserimento dei dati del pagamento (ricevuta fiscale, **scontrino elettronico del POS**, etc.).

#### 3. Archiviazione documentale

- Conservare la documentazione per almeno dieci anni, come previsto dalla normativa fiscale.
- Introdurre sistemi digitali di archiviazione e conservazione per facilitare i controlli.

#### 4. Monitoraggio e controlli periodici

- Integrare software gestionali e procedure di verifica per rilevare eventuali rimborsi in contanti.
- Prevedere controlli a campione per garantire il rispetto delle disposizioni.

#### 5. Obblighi di registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL)

- Restano fermi gli obblighi di indicare tutte le somme erogate al lavoratore (comprese quelle a titolo di rimborso spese) nel LUL, in conformità alla normativa vigente.
- 

### 7. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge n. 207/2024** (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 81-83: obblighi di tracciabilità per le spese di trasferta e rappresentanza.

- **D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192:** revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, modifica all'art. 54 del TUIR e introduzione degli artt. 54-bis e ss.
- **D.P.R. n. 917/1986 (TUIR),** art. 51 (trasferte dipendenti), art. 54 (lavoro autonomo), art. 95, art. 108 comma 2.
- **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,** art. 15: somme escluse dalla base imponibile IVA.
- **Libro Unico del Lavoro (LUL):** obblighi di registrazione delle somme erogate ai dipendenti/collaboratori.

---

## **8. CONCLUSIONI**

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.Lgs. 192/2024 comportano un sostanziale cambiamento nelle modalità di gestione, rimborso e tassazione delle spese di trasferta.

- **Per i collaboratori/dipendenti,** diventa indispensabile utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per evitare che i rimborsi diventino reddito imponibile.
- **Per i professionisti,** il rimborso analitico delle spese (anch'esso tracciabile) non concorre più a formare reddito: ciò offre vantaggi fiscali e semplifica la contabilità, purché la documentazione risulti completa e intestata correttamente.

L'adeguamento è obbligatorio per tutti i soggetti interessati, inclusi gli Organismi Sportivi, e richiede l'aggiornamento delle procedure amministrative interne. L'inosservanza può comportare contestazioni, sanzioni e la perdita di importanti benefici fiscali. Pertanto, si raccomanda di:

- **Aggiornare subito** le procedure di rimborso e di gestione delle spese di trasferta.
- **Formare** collaboratori, dipendenti e professionisti sulle nuove modalità di pagamento e rendicontazione.
- **Verificare** periodicamente la corretta tenuta della documentazione di spesa.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e per fornire il supporto necessario all'implementazione dei nuovi adempimenti.

Simone Marchi